

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

**Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale.**

**CIG Lotto 1: 80205986D9**

**CIG Lotto 2: 8020602A25**

**CIG Lotto 3: 8020604BCB**

### **Disciplinare di gara**

**Scadenza del termine per la presentazione delle offerte:**

**entro le ore 12:00:00 del 10/10/2019**

**eAppaltiFVG**

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale.

## Sommario

<b>1 - PREMESSE</b>	<b>4</b>
<b>1.2 RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>5</b>
<b>1.3 - PIATTAFORMA TELEMATICA</b>	<b>6</b>
<b>2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni</b>	<b>7</b>
<b>2.1 - DOCUMENTI DI GARA</b>	<b>7</b>
<b>2.2 - CHIARIMENTI</b>	<b>8</b>
<b>2.3 - COMUNICAZIONI</b>	<b>8</b>
<b>3 - Oggetto DEL contratto, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	<b>9</b>
<b>4 - DURATA DELLA CONVENZIONE e OPZIONI</b>	<b>11</b>
<b>4.1 - DURATA</b>	<b>11</b>
<b>5 - Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizioni di partecipazione</b>	<b>13</b>
<b>6 - Requisiti generali</b>	<b>16</b>
<b>7 - Requisiti speciali e mezzi di prova</b>	<b>16</b>
<b>7.1 - REQUISITI DI IDONEITA'</b>	<b>17</b>
<b>7.2 - REQUISITI DI CAPACITA' economica e finanziaria</b>	<b>17</b>
<b>7.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE</b>	<b>18</b>
<b>7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, IMPRESE IN COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</b>	<b>19</b>
<b>8 - Avalimento</b>	<b>20</b>
<b>9 - Subappalto</b>	<b>21</b>
<b>10 - Garanzia provvisoria</b>	<b>22</b>
<b>11 - SOPRALLUOGO</b>	<b>25</b>
<b>12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC</b>	<b>25</b>
<b>13 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara</b>	<b>25</b>
<b>14 - Soccorso istruttorio</b>	<b>28</b>
<b>15 - Contenuto della busta amministrativa - Documentazione amministrativa</b>	<b>29</b>
<b>15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato 1)</b>	<b>29</b>
<b>15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO</b>	<b>33</b>
<b>15.3.1 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e accettazione delle condizioni particolari di partecipazione alla gara (Allegato 3)</b>	<b>33</b>
<b>15.3.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO</b>	<b>35</b>
<b>15.3.3 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI</b>	<b>36</b>
<b>15.3.4 - ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA</b>	<b>38</b>

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale.

<b>16</b>	<b>CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA "</b>	<b>38</b>
<b>17</b>	<b>CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA"</b>	<b>39</b>
<b>18</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>40</b>
	<b>RCT</b>	<b>45</b>
	<b>RCT</b>	<b>45</b>
	<b>"Art. 5 – Diaria per inabilità temporanea (Operativa per la sola categoria Volontari e Operatori Protezione Civile) – Opzione base</b>	<b>54</b>
	<b>"Art. 5 – Diaria per inabilità temporanea (Operativa per la sola categoria Volontari e Operatori Protezione Civile) – Opzione migliorativa</b>	<b>55</b>
<b>19</b>	<b>- SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>66</b>
<b>20</b>	<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE</b>	<b>67</b>
<b>21</b>	<b>APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</b>	<b>67</b>
<b>21</b>	<b>- VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	<b>69</b>
<b>22</b>	<b>- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DELLA CONVENZIONE</b>	<b>69</b>
<b>23</b>	<b>- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	<b>71</b>
<b>24</b>	<b>- TRATTAMENTO DEI DATI</b>	<b>71</b>

## 1 - PREMESSE

1. La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avvia un procedimento per l'individuazione del contraente per l'appalto dei sottoelencati servizi assicurativi:
  - a) copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile;
  - b) copertura dei rischi da infortunio a favore degli operatori di protezione civile;
  - c) tutela legale a favore dei volontari di protezione civile.
2. L'appalto dei servizi assicurativi di cui al precedente punto 1. avrà la durata indicata al successivo Paragrafo 4.
3. L'avvio della gara è stato disposto con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione n. 1446/PC/2019 di data 30/08/2019.
4. L'individuazione del contraente ha luogo mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
5. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al Paragrafo 1.2 del presente disciplinare.
6. Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio nazionale (NUTS IT).
7. Ai sensi dell'articolo 209 del Codice, si informa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
8. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 30/08/2019 e verrà pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, "Contratti Pubblici", nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove verrà eseguito il contratto.
9. Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Avvisi, bandi e inviti":  
<http://www.regione.fvg.it/bandigara/bandi>  
nonché sul Portale eAppaltiFVG all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, nell'apposita sezione "Bandi e avvisi".
10. L'ID gara nella piattaforma telematica eAppalti è il seguente: **tender 5563**.
11. La gara è suddivisa nei seguenti **3 lotti**:
  - **LOTTO 1**  
**COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**CIG 80205986D9;**
  - **LOTTO 2**  
**COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI**

**CIG 8020602A25;**

➤ **LOTTO 3**

**COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE**

**CIG 8020604BCB.**

12. A seguito dell'aggiudicazione, la Protezione civile della Regione stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario di ciascuno lotto un Contratto, conforme allo schema allegato alla documentazione di gara. Qualora un medesimo concorrente risulti aggiudicatario di più lotti, verrà stipulato con detto concorrente un unico Contratto avente ad oggetto i lotti aggiudicati.
13. Ai sensi dell'articolo 209 del Codice, si informa che il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
14. **CLAUSOLA BROKER:** Per l'effettuazione della presente procedura nonché per la gestione dei contratti assicurativi che in esito alla stessa verranno stipulati, la Protezione civile della Regione si è avvalsa e si avvarrà dell'assistenza del Broker "AON SPA" con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10. L'Agenzia AON SPA competente per la presente procedura è AON SPA con sede in Pordenone, Piazzetta Aldo Furlan, 2/1, in seguito denominato anche Broker, con il quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha stipulato il contratto rep. n. 3878 del 10/07/2018, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati tecnici allegati al presente disciplinare di gara.
15. L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti.
16. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Protezione civile della Regione.
17. La lingua ufficiale della gara è l'italiano.

## **1.2 RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE**

1. La Stazione appaltante è la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Natisone, 43, 33057 Palmanova (Udine).  
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it)  
email: [segreteria@protezionecivile.fvg.it](mailto:segreteria@protezionecivile.fvg.it)  
Telefono: +39 0432 926735  
Fax: +39 0432 926000  
Profilo internet del Committente: <http://www.protezionecivile.fvg.it/it/home>
2. Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Avvisi, bandi e inviti":  
<http://www.regione.fvg.it/bandigara/bandi>

nonché sul Portale eAppaltiFVG all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, nell'apposita sezione "Bandi e avvisi".

3. Il Responsabile unico del procedimento di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Codice è l'arch. ing. Amedeo Aristei - Direttore centrale della Protezione civile della Regione, il quale ha i recapiti di cui al precedente punto 1.

### **1.3 - PIATTAFORMA TELEMATICA**

1. La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.
2. In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale [eAppaltiFVG](https://eAppalti.regione.fvg.it), accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it> (di seguito, "**Portale**"), all'interno della "**Cartella di gara**" denominata "**Servizi assicurativi**".
3. Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "**Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte**", reperibile nell'area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
4. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
  - a) la previa registrazione al Portale all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>.
  - b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2 del DPR 445/2000;
  - c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
6. Con il primo accesso al Portale ("*Servizi per gli operatori economici*" disponibile alla homepage del sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
7. Il concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
8. La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

9. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte sono quelle dell'impresa mandataria.
10. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Portale si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
11. Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

## **2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 - DOCUMENTI DI GARA**

1. La documentazione di gara comprende:
  - 1) Progetto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti comprensivo dei seguenti documenti:
    - Relazione tecnico-illustrativa;
    - Capitolato tecnico copertura assicurativa a favore degli operatori di protezione civile contro i rischi da responsabilità civile verso terzi \_ lotto 1;
    - Capitolato tecnico copertura assicurativa a favore degli operatori di protezione civile contro i rischi da infortuni \_ lotto 2;
    - Capitolato tecnico copertura assicurativa a favore dei volontari di protezione civile per tutela legale \_ lotto 3;
    - Schema di Polizza lotto 1;
    - Schema di Polizza lotto 2;
    - Schema di Polizza lotto 3;
  - 2) Bando di gara;
  - 3) Disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
    - Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara;
    - Allegato 2 - DGUE;
    - Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara;
    - Allegato 4 - Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
    - Allegato 5\_1 - Modello di offerta tecnica \_ lotto 1;
    - Allegato 5\_2 - Modello di offerta tecnica \_ lotto 2;
    - Allegato 5\_3 - Modello di offerta tecnica \_ lotto 3;
    - Allegato 6 - Modello di offerta economica;
    - Allegato 7 - Situazione sinistri comunicati dalle Compagnie di assicurazione.

3. In ragione della natura dei servizi assicurativi da affidare non sussistono circostanze di c.d. "interferenza" con il personale della Protezione Civile o di altri operatori economici e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a euro 0,00 (zero/00).
4. Per le predette motivazioni, non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI.
4. Nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Avviso relativo alla procedura di cui trattasi, sono altresì disponibili i seguenti documenti:
  - "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte"
  - "Informativa sul trattamento dei dati personali".
5. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Avvisi, bandi e inviti", nonché sul Portale [eAppaltiFVG](http://eappalti.fvg.it) all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, nell'apposita sezione "Bandi e avvisi".

## **2.2 - CHIARIMENTI**

1. **È possibile ottenere chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **tramite l'area "Messaggi" della RdO di qualifica**, una volta registrati al Portale, **entro le ore 10:00 il 27/09/2019**.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile vengono fornite entro il 03/10/2019 mediante pubblicazione in forma anonima sul portale [eAppaltiFVG](http://eappalti.fvg.it) nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso" nonché all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Avvisi, bandi e inviti".
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la casella di posta elettronica [supporto.eappalti@eappalti.regione.fvg.it](mailto:supporto.eappalti@eappalti.regione.fvg.it).

## **2.3 - COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.
2. Salvo quanto disposto nel Paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Protezione civile e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale eAppaltiFVG, tramite l'area "Messaggi" della "RdO di qualifica" relativa alla presente procedura.



3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area "Messaggi" viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'area "Messaggi" e a prendere visione delle comunicazioni presenti.
4. Con l'accesso alla "RdO di qualifica", ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi".
5. In via residuale, la Protezione civile della Regione si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica associato all'utenza utilizzata sul Portale [eAppaltiFVG](#) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Protezione civile della Regione; è, altresì, onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati nel Portale; diversamente la Protezione civile della Regione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. In caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
9. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3 - OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. La procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto/Polizza tra la Protezione civile della Regione e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Società", "Fornitore" o "Compagnia") di ciascun lotto. Con tale Contratto/Polizza verrà regolamentata la copertura dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura di appalto, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate e meglio dettagliate nei Capitolati tecnici relativi a ciascuna copertura assicurativa (ciascun lotto). A tal fine si precisa che le prescrizioni e le condizioni contenute nei predetti Capitolati tecnici, integrate con le condizioni tecniche migliorative eventualmente offerte per ciascun lotto e unitamente alle offerte economiche afferenti a ciascuna copertura presentate dal concorrente aggiudicatario del servizio assumeranno a tutti gli effetti valore di Contratto/Polizza.
2. Le condizioni di ciascuna copertura nonché le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione dei servizi sono riportate nei Capitolati tecnici, tutti allegati al presente Disciplinare, ai quali non è ammesso l'apporto di qualsiasi variante, aggiunta o condizione (ad esclusione di quelle eventualmente offerte

quali condizioni tecniche migliorative e descritte nel Paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”) del presente Disciplinare.

3. Tutti i servizi assicurativi devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Capitolati tecnici relativi a ciascuna copertura assicurativa, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
4. Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso in 3 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti a ciascuno dei servizi assicurativi. È ammessa la partecipazione ad un unico lotto, a due lotti oppure a tutti i lotti. Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno o più lotti, o tutti i lotti oggetto di appalto.
5. I lotti sono quelli di seguito descritti:

<b>Numero lotto</b>	<b>Oggetto del lotto</b>	<b>CIG</b>
<b>1</b>	Copertura assicurativa a favore degli operatori di protezione civile contro i rischi da responsabilità civile verso terzi.	<b>80205986D9</b>
<b>2</b>	Copertura assicurativa a favore degli operatori di protezione civile contro i rischi da infortuni.	<b>8020602A25</b>
<b>3</b>	Copertura assicurativa a favore dei volontari di protezione civile per tutela legale.	<b>8020604BCB</b>

6. Il dettaglio di ciascuno dei lotti è il seguente:

#### **LOTTO 1**

<b>Descrizione prestazioni</b>	<b>CPV</b>	<b>P S</b>	<b>premio annuo lordo stimato per 12 mesi</b>	<b>PREMIO LORDO A BASE DI GARA STIMATO PER 36 MESI</b>
<b>RCT</b>	<b>66510000-8 66516400-4</b>	<b>P S</b>	<b>€ 59.108,00</b>	<b>€ 177.324,00</b>
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 177.324,00</b>

#### **LOTTO 2**

<b>Descrizione</b>	<b>CPV</b>	<b>P S</b>	<b>premio annuo lordo stimato per</b>	<b>PREMIO LORDO A BASE DI GARA</b>
--------------------	------------	----------------	---------------------------------------	------------------------------------

prestazioni			12 mesi	STIMATO PER 36 MESI
INFORTUNI	66510000-8 66512100-3	P S	€ 147.770,00	€ 443.310,00
Importo totale a base di gara				€ 443.310,00

### **LOTTO 3**

Descrizione prestazioni	CPV	P S	premio annuo lordo stimato per 12 mesi	BASE DI GARA STIMATO PER 36 MESI
TUTELA LEGALE	66510000-8 66513100	P S	€ 44.330,00	€ 132.990,00
Importo totale a base di gara				€ 132.990,00

7. L'importo totale posto a base di gara per ciascun lotto è comprensivo di imposte e altre tasse. Non comprende invece i conguagli di premi, la cui regolazione è disciplinata dei Capitolati tecnici relativi a ciascun lotto.
8. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è per tutti i lotti pari a zero.
9. Il servizio è finanziato con risorse della Protezione civile della Regione.
10. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice, la Stazione appaltante ha provveduto a stimare l'importo dei costi della manodopera che ammontano indicativamente al 5% del premio a base di gara indicato per ciascun lotto.

## **4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E OPZIONI**

### **4.1 - DURATA**

1. La durata dei Contratti/Polizze per le coperture assicurative di che trattasi è pari a **36 mesi, con effetto dalle ore 24:00 del 26/11/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 26/11/2022.**

## 4.2 – OPZIONI

1. **La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i Contratti di cui al presente appalto, per la durata di 24 mesi, alle medesime condizioni** anche quanto al premio lordo annuo che sarà quello offerto in sede di gara. La Stazione appaltante esercita tale facoltà dandone formale comunicazione all'Appaltatore almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del Contratto originario.
2. Il Contratto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice qualora, decorsi 12 mesi dalla data di inizio di efficacia del Contratto, l'Appaltatore eserciti la facoltà di richiedere, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi. Quest'ultima avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento della Stazione appaltante. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati tenuto conto delle evidenze che emergono dalla documentazione prodotta dall'Appaltatore e tenuto conto altresì, ove pertinenti, delle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'eventuale accoglimento della richiesta di revisione prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, con preavviso non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto, una proroga temporanea dei Contratti oggetto della presente gara alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, finalizzata esclusivamente all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione delle polizze di cui al presente affidamento, per un periodo massimo di 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza delle polizze di cui alla presente procedura di individuazione del contraente.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo stimato e non vincolante dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga tecnica, rispettivamente disposti a norma dei precedenti punti 1. e 4., è di € 1.339.776,00.-, al lordo delle imposte e di altre tasse.

LOTTO	premio annuo lordo per 36 mesi	importo rinnovo del contratto per 24 mesi	importo proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del Codice (stimata per 4 mesi)	importo valore dell'appalto ex articolo 35, comma 4 del Codice
1	177.324,00	118.216,00	19.702,67	315.242,67
2	443.310,00	295.540,00	49.256,67	788.106,67
3	132.990,00	88.660,00	14.776,66	236.426,66
<b>Totale euro</b>	–	502.416,00	83.736,00	1.339.776,00

#### 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché **in possesso dei requisiti prescritti dai successivi Paragrafi.**
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
3. E' ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'articolo 1911 Codice Civile
4. Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, la Società delegataria/mandataria/capogruppo deve ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto alle altre coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento/consorzio, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo Lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%; la somma delle percentuali deve dare necessariamente il risultato di 100%.
5. Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di

altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

6. È consentita la **presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti**. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, da indicare già in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. **La scelta** tra partecipazione singola, in coassicurazione, in consorzio o in raggruppamento **dovrà essere espressa in sede di domanda di partecipazione** di cui al Paragrafo 13 lettera A) punto 1) del presente Disciplinare, e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
8. Nel caso sussistano **rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile** con altri concorrenti, l'offerta può essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione.
9. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, **dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi per ogni singolo Lotto**.
10. Le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
11. Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice. La soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.
12. **È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto della procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

13. **È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto della procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
14. **È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto della procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al singolo lotto, possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
15. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto della presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
16. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
17. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione al singolo lotto, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione al singolo lotto, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
9. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata

ai tempi di realizzazione dell'appalto/Convenzione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6 - REQUISITI GENERALI

1. **Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. **Sono** comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena **l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.l. 3 maggio 2000 n. 78 convertito in Legge 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

## 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



## 7.1 - REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) **possesso dell'autorizzazione** dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) del MISE o del CIPE all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo danni (per le imprese aventi sede legale in Italia). L'autorizzazione IVASS, MISE o CIPE all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo danni è altresì necessaria per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia in regime di libertà di stabilimento, o che intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio (ed abbiano comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza).

Per la **comprova dei suddetti requisiti** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni che, nel triennio 2016 – 2017 – 2018, sia pari ad almeno € 1.500.000,00 annui;
- b) per le compagnie che esercitano il solo ramo tutela legale (assistenza), che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi che, nel triennio 2016 – 2017 – 2018, sia pari ad almeno € 300.000,00 annui;
- c) possesso di un indice di solvibilità (*Solvency ratio*) pari ad almeno 125% oppure, in alternativa, possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o rating equivalente in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari relativamente ai quali i bilanci siano stati depositati presso gli enti competenti (CCIAA o enti analoghi) al momento della pubblicazione del bando di gara.

La **comprova del requisito**, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e/o mediante la produzione di certificati mediante i quali i committenti attestino la prestazione di servizi a proprio favore da parte dell'operatore economico concorrente, con indicazione dei relativi importi (al netto di IVA), dell'esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/---), e della descrizione dettagliata della prestazione regolarmente pagata da cui è originato il fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara, ovvero
- mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate, da cui siano desumibili le informazioni sopra indicate.

**Tutti i documenti sopra menzionati e ogni altro documento necessario a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti sono inseriti dai concorrenti nel sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**

Ove le informazioni sul fatturato specifico richiesto non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo a fornire la comprova del requisito richiesto.

### **7.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

- a)** avere svolto complessivamente nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi nei rami riferiti al medesimo lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore al 75% dell'importo a base di gara.

La **comprova del requisito**, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione.
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dall'amministrazione/ente contraente che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia dei servizi/attività prestate, (ii) delle quantità di apparati coinvolti e (iii) del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione.
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dal committente privato che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia dei servizi/attività prestate, (ii) delle quantità di apparati coinvolti e (iii) del periodo di esecuzione

In caso di partecipazione a più lotti l'importo complessivo minimo dei servizi analoghi deve essere uguale alla sommatoria degli importi complessivi minimi richiesti per ogni lotto, come più sopra riportato.

#### **7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, IMPRESE IN COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari, ai GEIE e alle imprese in coassicurazione, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **Paragrafo 7.1 a)** deve essere posseduto:
  - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione;
  - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il **requisito relativo al possesso dell'autorizzazione** dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) del MISE o del CIPE all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo danni (per le imprese aventi sede legale in Italia) di cui al **Paragrafo 7.1 b)** deve essere posseduto:
  - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione;
  - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6. I **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui alle lettere **a), b) e c)** del **Paragrafo 7.2 devono essere posseduti**:
  - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione;
  - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7. Il **requisito di capacità tecnica e professionale** di cui al **Paragrafo 7.3** deve essere posseduto:
  - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione;
  - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **8 - AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
3. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2.

4. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.1.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Protezione civile della Regione in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.
7. È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
8. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, **a pena l'esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
9. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Protezione civile della Regione impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Protezione civile della Regione procede all'esclusione del concorrente dal lotto cui ci si riferisce.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## 9 - SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti del 40% dell'importo**

**complessivo dei singoli lotti**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

2. I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice e non dovranno aver partecipato alla presente procedura di gara.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

## **10 - GARANZIA PROVVISORIA**

1. L'offerta è corredata da:
  - 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo di ciascun lotto per cui si intende partecipare, e precisamente dell'importo come di seguito quantificato, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:
    - per il **LOTTO 1: € 3.546,48;**
    - per il **LOTTO 2: € 8.866,20;**
    - per il **LOTTO 3: € 2.659,80;**
  - 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, **qualora il concorrente risulti affidatario**. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. **Nel caso di partecipazione a più lotti**, devono essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare e dovranno, altresì, essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dal lotto prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
4. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico:
  - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a

favore della Protezione civile della Regione. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, con assegno circolare, mediante accreditamento **sul c.c. n. 3152699** intestato a Regione autonoma Friuli Venezia Giulia **(IBAN: IT56L0200802230000003152699)** ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria **n. 7770000**, precisando in entrambi i casi la causale **"CAP/E 1819 – garanzia provvisoria gara per l'affidamento di coperture assicurative – LOTTO N.\_\_\_\_"**.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - <http://www.ivass.it/ivass/impresе.jsp/HomePage.jsp>.
6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa deve:
- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Servizio centrale unica di committenza);
  - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano al singolo lotto ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
  - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
  - 4) avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Protezione civile della Regione;
  - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  - 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, firmata digitalmente dallo stesso, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Protezione civile della Regione;
  - 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 120 giorni ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Protezione civile della Regione, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 7. La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in originale, sotto forma di documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
  - 8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
  - 9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
  - 10. Per fruire di dette riduzioni l'operatore economico segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
  - 11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
    - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano al singolo lotto siano in possesso della predetta certificazione;
    - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
  - 12. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
  - 13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti



siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

14. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
15. Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11 - SOPRALLUOGO

1. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

## 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto n.	CIG	Importo contributo ANAC
1	80205986D9	€ 20,00
2	8020602A25	€ 35,00
3	8020604BCB	----

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Protezione civile della Regione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Protezione civile della Regione **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

## 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il **plico elettronico** contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere prodotto **esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG** secondo le modalità

esplicitate nelle “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.

2. Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale dall’operatore economico **entro il termine delle ore 12:00:00 del giorno 10/10/2019.**
3. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.
4. La presentazione dell’offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Protezione civile della Regione ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
5. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
6. In ogni caso il concorrente esonera la Protezione civile della Regione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.
7. La Protezione civile della Regione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale non addebitabile al concorrente.
8. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all’offerta economica costituirà **causa di esclusione.**
9. L’offerta è composta da:  
**“Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”;**  
**“Busta tecnica – Offerta tecnica”;**  
**“Busta economica - Offerta economica”.**
10. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l’offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno

dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

11. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
12. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
13. Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta (domanda di partecipazione, DGUE elettronico, dichiarazioni integrative, dichiarazioni soggetto ausiliario, offerta tecnica, offerta economica) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.fvg.it>, nonché sul Portale eAppaltiFVG.
14. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
15. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
16. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
17. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
18. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
19. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
20. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Protezione civile della Regione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
21. Il mancato riscontro alla richiesta della Protezione civile della Regione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la Protezione civile della Regione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Protezione civile della Regione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

5. In caso di inutile decorso del termine, la Protezione civile della Regione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Protezione civile della Regione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. La "Busta amministrativa" (denominata "Rdo di qualifica" nel Portale) contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ALLEGATO 1)**

1. La **domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa al singolo lotto (impresa singola, consorzio, coassicurazione, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in coassicurazione, RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capofila/consorziata/delegataria).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
5. La domanda è sottoscritta **con firma digitale**:
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al singolo lotto;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa al singolo lotto.
6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. La **domanda di partecipazione** deve essere sottoscritta **con firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) secondo le modalità di cui al successivo punto.
8. Il concorrente allega, inserendo a Portale:
- a) copia della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La Protezione civile della Regione si riserva di richiedere all'operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;
- b) il **modello F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione, nella misura forfettaria di € 16,00.  
Con riferimento alla compilazione del **modello F23** occorre precisare che:
- Sezione Dati Anagrafici
- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
  - al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati:  
Ragione sociale: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Comune: Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1  
Provincia: TS  
Codice fiscale: 80014930327;
- Sezione Dati del versamento
- al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice: TIP;

- al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara (2019) e il numero di gara SIMOG (xxxxxx);
- al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo";
- al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00 (euro sedici/00).

## **15.2 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2)**

1. Il concorrente compila il DGUE utilizzando lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione dalla Protezione civile della Regione (Allegato 2) nella documentazione di gara e reperibile sul Portale eAppaltiFVG. La compilazione avviene secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

1. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **❖ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

1. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
  - 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
  - 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
  - 3) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente, verso la Protezione civile della Regione, a mettere a disposizione, per tutta la durata del Contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa allo stesso lotto della presente gara in proprio o come associata o consorziata;
  - 5) contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Convenzione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
  - 6) PASSOE dell'ausiliaria.

3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono rese utilizzando preferibilmente il modello Allegato 4).

❖ **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

1. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

**Parte III – Motivi di esclusione**

1. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

1. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:
- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
  - b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica - finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
  - c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 del presente disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

1. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l)** del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

**Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale** ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.



### 15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 15.3.1 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ALLEGATO 3)

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l'Allegato 3 al presente Disciplinare di gara, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
  1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter, c-quater, f-bis) ed f-ter) del Codice;
  2. dichiara di assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare di gara, durante tutto il procedimento di gara e, qualora risultasse aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale e assicura, altresì, di dare immediata formale comunicazione via PEC al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sugli stessi;
  3. dichiara i **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) **dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice** ovvero **indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;**
  4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara;
  5. dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolti i servizi;
    - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
  7. dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 240 giorni a decorrere dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante;
  8. **[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. "black list"]** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l.

- 78/2010, convertito in legge 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. dichiara di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;
10. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disponibile nel sito Internet della Regione stessa, alla sezione "Amministrazione trasparente"[http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/codice\\_comportamento.pdf](http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/codice_comportamento.pdf);
11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento;
12. per quanto concerne l'accesso agli atti:
- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
ovvero
  - dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a) del Codice;
13. **[In caso di operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]**
- dichiara di essere in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice e ne fornisce specificazione;  
ovvero
  - di non essere in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
14. **[In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]**
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di \_\_\_\_\_ e che gli estremi del provvedimento di ammissione al

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti:\_\_\_\_\_;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 della legge fallimentare;
- 15. ai fini del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice), dichiara qual è l'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica;
- 16. dichiara il CCNL applicato;
- 17. **[In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** dichiara di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e dichiara di comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 18. dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice, vige l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di rimborsare l'importo relativo alle spese anticipate dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla GURI.

**Le dichiarazioni integrative e l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di seguito indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento alle dichiarazioni di cui ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai numeri da 1 a 19;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni al n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.

La **rete** di cui all'articolo 5, punto 8, lettere a), b) e c) del presente Disciplinare di gara si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna **ausiliaria** con riferimento alle dichiarazioni al n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 8; n. 11 e n. 15.

### **15.3.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

1. Il concorrente allega:
1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di PassOE selezionando il proprio ruolo; l'impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.

Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti (mandataria, mandanti/associate/consorziate) ed eventuali ausiliarie prima di inserirlo nel Portale;

2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di **impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

### **15.3.3 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

- 1 Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- **copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- **copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **15.3.4 - ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA**

1. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RdO di qualifica".
2. Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Protezione civile della Regione fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nella sezione denominata "Busta Amministrativa" della "RDO di qualifica".

### **16 CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA "**

1. La "Busta Tecnica – Offerta tecnica", una per ciascun lotto cui si partecipa, contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica redatta secondo i modelli di cui all'allegato 5 al presente disciplinare relativi ai lotti di riferimento.

2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
3. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 15.1.

#### **16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

1. Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
2. In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.
3. Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.
4. Il concorrente deve quindi allegare nel Portale una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione Busta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
  - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare:
  - fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
5. La Protezione civile della Regione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.
6. La Protezione civile della Regione si riserva di imporre ai concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
7. Si precisa che la Protezione civile della Regione non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

#### **17 CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA"**

1. La "Busta economica - Offerta economica", una per ciascun lotto per cui si partecipa, contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica espressa con ribasso percentuale, con un numero massimo di due decimali, rispetto all'importo posto a base di gara per

ciascun lotto, ed è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 6 e deve contenere tutti gli elementi ivi indicati.

4. L'Operatore economico è tenuto ad indicare il costo della manodopera, ed il costo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il file dell'offerta economica, una volta compilato, dovrà essere trasformato in formato pdf, sottoscritto digitalmente, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1, ed inserito nel Portale.
6. Gli operatori economici devono, altresì, compilare, **a pena di esclusione, a VIDEO** all'interno della "Busta economica" relativa al Lotto cui intendono partecipare, l'offerta economica, espressa in termini di ribasso percentuale, con un numero massimo di **due decimali**.
7. Qualora l'Operatore economico indichi più di due cifre decimali, la Protezione civile della Regione provvederà ad effettuare l'arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.
8. **In caso di discordanza** tra il valore inserito a Portale e quello indicato alla voce nell'"Allegato 6\_“Modello di offerta economica”, **prevale quello indicato nel file “Modello di offerta economica” di cui all'Allegato 6.**
14. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.
15. Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta economica".
16. Nell'offerta economica devono essere altresì indicati i seguenti elementi:
  - a) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della procedura;
  - b) la **stima dei costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
2. **N.B.:** I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti in relazione all'importo di ciascun lotto.

## 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
--	--------------------------



<b>Offerta tecnica</b>	<b>70</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **criteri di valutazione tabellari** elencati nella sottostante tabella, **con la relativa ripartizione dei "Punteggi tabellari"**, vale a dire con attribuzione di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto a tal fine specificamente richiesto nella presente documentazione di gara.

**Tabella criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 1:**

<b>N°</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI MAX</b>	<b>TIPOLOGIE DI OPZIONI MIGLIORATIVE</b>	<b>PUNTI ATTRIBUIBILI PER CIASCUNA OPZIONE NELL'AMBITO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>
<b>1</b>	<b>opzione migliorativa relativa all'ART. 5 - SEZIONE 2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO</b>	<b>15</b>		
<b>2</b>	<b>opzione migliorativa relativa all'ART. 5 – SEZIONE 3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI</b>	<b>5</b>		
<b>3</b>	<b>opzione migliorativa relativa all'ART. 1 - SEZIONE 4 - MASSIMALI</b>	<b>5</b>		
<b>4</b>	<b>opzioni migliorative relative all'ART. 2 - SEZIONE 4 – FRANCHIGIA FRONTALE RCT</b>	<b>10</b>	<b>OPZIONE N. 1</b>	<b>5</b>
			<b>OPZIONE N. 2</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>opzioni migliorative relative all'ART. 2 - SEZIONE 4 –</b>	<b>5</b>	<b>OPZIONE N. 1</b>	<b>2,5</b>

	DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI		OPZIONE N. 2	5
6	opzioni migliorative relative all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO	5	OPZIONE N. 1	2,5
			OPZIONE N. 2	5
7	opzioni migliorative relative all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI	5	OPZIONE N. 1	2,5
			OPZIONE N. 2	5
8	opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI AI LOCALI, ALLE COSTE DI TERZI ED ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI	5		
9	opzioni migliorative relative all'ART. 2 - SEZIONE 4 – COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	5	OPZIONE N. 1	2,5
			OPZIONE N. 2	5
10	opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 4 – RESPONSABILITA' DA INCENDIO	5		
11	opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 4 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE	5		
TOTALE		70		

**LOTTO 1 – POLIZZA RCT**

<p><b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1:</b> Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'ART. 5 - SEZIONE 2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO</p>
<p>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla REGOLAZIONE DEL PREMIO così disciplinata:</p>

**“Art.5 – Regolazione del premio - Opzione base**

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nell'articolo calcolo del premio ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società, i dati a consuntivo dei seguenti parametri:

Dipendenti della Protezione Civile della Regione: numero persone

Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Limitatamente alla categoria sub b), ai fini della regolazione del premio, il contraente dichiarerà il numero delle giornate presenza. Sul saldo risultante tra il consuntivo e il preventivo, sarà applicato il 50% del premio pro capite per calcolare il conguaglio a debito/credito.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la società stessa il diritto di agire giudizialmente.”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA**:

**“Art.5 – Regolazione del premio – Opzione migliorativa**

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio, fino alla concorrenza dei seguenti parametri:

Dipendenti della Protezione Civile della Regione: numero persone 150.

Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza 60.000.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società i dati a consuntivo dei parametri sopra indicati.

Le eventuali differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Limitatamente alla categoria sub b), ai fini della regolazione del premio, qualora il contraente dichiarerà il numero delle giornate presenza superiore a 60.000, il saldo risultante tra il consuntivo e il preventivato, sarà applicato il 50% del premio

pro capite per calcolare il conguaglio a debito.”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2:**

**Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 5 - SEZIONE 3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI così disciplinata:**

**“Art.5 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali - Opzione base**

Art.5 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della società stessa.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**“Art. 5 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali - Opzione migliorativa**

La società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della società stessa.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 3:  
Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 1 - SEZIONE 4 - MASSIMALI**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa ai MASSIMALI così disciplinata:**

**Art. 1 – Massimali - Opzione base**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>RCT</b>	€ 7.500.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
	€ 7.500.000,00	per ogni persona lesa e
	€ 7.500.000,00	per danni a cose e/o animali

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**“Art. 1 – Massimali - Opzione migliorativa**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>RCT</b>	€ 10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00	per ogni persona lesa e
	€ 10.000.000,00	per danni a cose e/o animali

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 4:  
Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 2 - SEZIONE 4 – FRANCHIGIA FRONTALE RCT**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla FRANCHIGIA FRONTALE RCT così disciplinata:**

**“Art. 2 – Franchigia Frontale RCT - Opzione base**

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
Franchigia frontale RCT	===	€ 500,00 per sinistro

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:****"Art. 2 – Franchigia Frontale RCT - Opzione migliorativa n. 1**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Franchigia frontale RCT	===	€ 350,00 per sinistro

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:****"Art. 2 – Franchigia Frontale RCT - Opzione migliorativa n. 2**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Franchigia frontale RCT	===	€ 250,00 per sinistro

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 5:**

**Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico  
relativa ai DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI così disciplinata:**

**"Art. 2 – Danni a condutture e impianti sotterranei - Opzione base**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:****"Art. 2 – Danni a condutture e impianti sotterranei - Opzione migliorativa n. 1**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:****"Art. 2 – Danni a condutture e impianti sotterranei - Opzione migliorativa n. 2**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Massimale di polizza	€ 2.500,00 per sinistro

<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 6:</b> <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa</b> <b>all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO</b>								
<p>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa ai <b>DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO</b> così disciplinata:</p> <p><b>"Art. 2 – Danni da cedimento e franamento del terreno - Opzione base</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Limiti di risarcimento</th> <th>Scoperto e/o Franchigia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danni da cedimento e franamento del terreno</td> <td>€ 2.500.000,00 per sinistro anno</td> <td>€ 2.500,00 per sinistro</td> </tr> </tbody> </table>			Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro
Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia						
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro						
<p><b>l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:</b></p> <p><b>"Art. 2 – Danni da cedimento e franamento del terreno - Opzione migliorativa n. 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Limiti di risarcimento</th> <th>Scoperto e/o Franchigia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>danni da cedimento e franamento del terreno</td> <td>€ 5.000.000,00 per sinistro anno</td> <td>€ 2.500,00 per sinistro</td> </tr> </tbody> </table>			Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	danni da cedimento e franamento del terreno	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro
Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia						
danni da cedimento e franamento del terreno	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro						
<p><b>l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:</b></p> <p><b>"Art. 2 – Danni da cedimento e franamento del terreno - Opzione migliorativa n. 2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Limiti di risarcimento</th> <th>Scoperto e/o Franchigia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>danni da cedimento e franamento del terreno</td> <td>Massimale di polizza</td> <td>€ 2.500,00 per sinistro</td> </tr> </tbody> </table>			Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	danni da cedimento e franamento del terreno	Massimale di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia						
danni da cedimento e franamento del terreno	Massimale di polizza	€ 2.500,00 per sinistro						
<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 7:</b> <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa</b> <b>all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI</b>								
<p>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa ai <b>DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI</b> così disciplinata:</p> <p><b>"Art. 2 – Danni da interruzione o sospensione attività di terzi - Opzione base</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Limiti di risarcimento</th> <th>Scoperto e/o Franchigia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>danni da</td> <td>€ 2.500.000,00</td> <td>Scoperto 10% minimo € 1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	danni da	€ 2.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia						
danni da	€ 2.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.000,00						

cedimento e franamento del terreno	per sinistro anno	per sinistro
--	-------------------	--------------

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:**

**“Art. 2 – Danni da interruzione o sospensione attività di terzi - Opzione migliorativa n. 1**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
danni da cedimento e franamento del terreno	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:**

**“Art. 2 – Danni da interruzione o sospensione attività di terzi - Opzione migliorativa n. 2**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Danni da cedimento e franamento del terreno	Massimale di polizza	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 8:**  
Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 2 - SEZIONE 4 – DANNI AI LOCALI, ALLE COSE DI TERZI ED ALLE COSE  
SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico  
relativa ai DANNI AI LOCALI, ALLE COSE DI TERZI ED ALLE COSE SULLE QUALI SI  
ESEGUONO I LAVORI così disciplinata:

**“Art. 2 – Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i  
lavori - Opzione base**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro

**l'OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**“Art. 2 – Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i  
lavori - Opzione migliorativa**

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Danni ai	€ 2.500.000,00	€ 1.000,00 per sinistro



	locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	per sinistro anno		
<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 9:</b> <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 4 – COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA</b>				
Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa a COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA così disciplinata:				
"Art. 2 – Cose in consegna e custodia - Opzione base				
Garanzia		Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	
cose in consegna e custodia		€ 500.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro	
l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:				
"Art. 2 – Cose in consegna e custodia - Opzione migliorativa n. 1				
Garanzia		Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	
cose in consegna e custodia		€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro	
l'OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:				
"Art. 2 – Cose in consegna e custodia - Opzione migliorativa n. 2				
Garanzia		Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	
cose in consegna e custodia		€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro	
<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 10:</b> <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 4 – RESPONSABILITA' DA INCENDIO</b>				
Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa a RESPONSABILITA' DA INCENDIO così disciplinata:				
"Art. 2 – Responsabilità da incendio - Opzione base				
Garanzia		Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia	
Responsabilità da incendio		€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro	

<b>l'OPZIONE MIGLIORATIVA:</b>		
<b>"Art. 2 – Responsabilità da incendio - Opzione migliorativa</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
Responsabilità da incendio	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro
<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 11</b> <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 4 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE</b>		
<b>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa ai INQUINAMENTO ACCIDENTALE così disciplinata:</b>		
<b>"Art. 2 – Inquinamento ambientale - Opzione base</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	Scoperto 5% minimo € 2.500,00 per sinistro
<b>l'OPZIONE MIGLIORATIVA:</b>		
<b>"Art. 2 – Inquinamento ambientale - Opzione migliorativa</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
Inquinamento accidentale	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	Scoperto 5% minimo € 2.500,00 per sinistro

**Tabella criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 2:**

<b>N°</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI MAX</b>	<b>TIPOLOGIE DI OPZIONI MIGLIORATIVE</b>	<b>PUNTI ATTRIBUIBILI PER CIASCUNA OPZIONE NELL'AMBITO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>
<b>1</b>	<b>opzione migliorativa relativa all'ART. 5 - SEZIONE 2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO</b>	<b>5</b>		

2	opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE	10		
3	opzione migliorativa relativa all'ART. 3 - SEZIONE 3 - DIARIA PER RICOVERO	10		
4	opzione migliorativa relativa all'ART. 5 - SEZIONE 3 - DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA	5		
5	opzioni migliorative relative all'ART. 2 - SEZIONE 4 – PERSONE ESCLUSE	10	OPZIONE N. 1	5
			OPZIONE N. 2	10
6	opzione migliorativa relativa all'ART. 2 - SEZIONE 5 – CRITERI DI INDENNIZZABIITA'	10		
7	opzioni migliorative relative relativa all'ART. 1 - SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE	20	OPZIONE N. 1	10
			OPZIONE N. 2	20
TOTALE		70		

**LOTTO 2 – POLIZZA INFORTUNI**

<p align="center"><b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1:</b> Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'ART. 5 – SEZIONE 2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO</p>
<p>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla REGOLAZIONE DEL PREMIO così disciplinata:</p> <p><b>“Art.5 – Regolazione del premio – Opzione base</b> Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata all'art. calcolo del premio ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli</p>

elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società, in relazione a quanto previsto dal contratto

a) Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza.

b) Dipendenti Protezione Civile: numero dipendenti.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la società stessa il diritto di agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo sarà rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.”

#### **la seguente OPZIONE MIGLIORATIVA:**

##### **“Art.5 – Regolazione del premio – Opzione migliorativa**

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata all’art. calcolo del premio ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

a) Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza.

b) Dipendenti Protezione Civile: numero dipendenti.

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Limitatamente alla categoria sub a), ai fini della regolazione del premio, qualora il contraente dichiarerà il numero delle giornate presenza superiore a 60.000, il saldo risultante tra il consuntivo e il preventivato, sarà applicato il 50% del premio pro capite per calcolare il conguaglio a debito.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la società stessa il diritto di agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo sarà rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2:**  
**Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa relativa**  
**all’ART. 2 – SEZIONE 3 – SPESE MEDICHE**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell’OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alle SPESE MEDICHE così disciplinata:**

**“Art.2 – Rimborso spese mediche – Opzione base**

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici e medico legali, esami di laboratorio e terapie fisiche, cure mediche e trattamenti riabilitativi, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi, acquisto di apparecchi protesici ortopedici e protesi oculari, nonché delle spese farmaceutiche e medicinali prescritti resesi necessarie a seguito dell'infortunio.”.

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**“Art.2 – Rimborso spese mediche - Opzione migliorativa**

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici e medico legali, esami di laboratorio e terapie fisiche, cure mediche e trattamenti riabilitativi, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi, acquisto di apparecchi protesici ortopedici e protesi oculari, nonché delle spese farmaceutiche e medicinali prescritti resesi necessarie a seguito dell'infortunio.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, a integrazione di quanto stabilito all'articolo *RIMBORSO SPESE MEDICHE*, la società rimborsa agli assicurati le spese sostenute, rese necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta dell'infortunio (compresi i già portatori) per l'acquisto di lenti (comprese quelle a contatto) e relativa montatura, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per persona sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

<p align="center"><b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 3:</b>  <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa</b>  <b>all'ART. 3 – SEZIONE 3 – DIARIA PER RICOVERO</b></p>
<p><b>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla DIARIA PER RICOVERO così disciplinata:</b></p> <p><b>“Art. 3 – Diaria per ricovero – Opzione base</b></p> <p>Qualora l'infortunio comporti il ricovero – compreso day hospital e day surgery – presso istituto di cura (pubblico o privato, in Italia o all'estero) la società liquiderà l'indennità giornaliera, come riportato alla sezione SOMME ASSICURATE, per ciascun giorno di degenza fino al limite ivi stabilito.</p> <p>Alla fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e di uscita sono computati come singolo giorno.</p> <p>La diaria da ricovero/convalescenza spetta indipendentemente dallo status lavorativo dell'infortunato (lavoratore o disoccupato).”.</p> <p>la seguente <b>OPZIONE MIGLIORATIVA:</b></p> <p><b>“Art.3 – Diaria per ricovero – Opzione migliorativa</b></p> <p>Qualora l'infortunio comporti il ricovero – compreso day hospital e day surgery – presso istituto di cura (pubblico o privato, in Italia o all'estero) la società liquiderà l'indennità giornaliera, come riportato alla sezione SOMME ASSICURATE, per ciascun giorno di degenza fino al limite ivi stabilito.</p> <p>Alla fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e di uscita sono computati come singolo giorno.</p> <p>Per la convalescenza successiva al ricovero la società corrisponderà la diaria pattuita per una durata pari al triplo dei giorni di ricovero, con un massimo di 60 giorni per anno.</p> <p>La diaria da ricovero/convalescenza spetta indipendentemente dallo status lavorativo dell'infortunato (lavoratore o disoccupato).”.</p>
<p align="center"><b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 4:</b>  <b>Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa</b>  <b>all'ART. 5 – SEZIONE 3 – DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA</b></p>
<p><b>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA così disciplinata:</b></p> <p><b>“Art. 5 – Diaria per inabilità temporanea (Operativa per la sola categoria Volontari e Operatori Protezione Civile) – Opzione base</b></p> <p>In caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un'inabilità per l'assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, la società liquiderà l'indennità giornaliera, come riportato alla sezione somme assicurate, fino al limite ivi stabilito.</p> <p>Per gli operatori volontari che svolgono libera professione, l'inabilità temporanea decorre dal terzo giorno dell'infortunio.</p> <p>La diaria per inabilità non è cumulabile con la diaria da ricovero/convalescenza e da ingessatura.</p> <p><u><b>Liquidazione dell'inabilità temporanea</b></u></p>

L'indennità è riconosciuta previa presentazione di certificazioni mediche da rinnovare alle rispettive scadenze fino a completa guarigione attestanti l'inabilità dell'assicurato e verrà corrisposta secondo i criteri sotto riportati:

- ✓ integralmente, ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue normali occupazioni lavorative (incapacità totale);
- ✓ al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendervi che in parte (incapacità parziale).

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA**:

**"Art. 5 – Diaria per inabilità temporanea (Operativa per la sola categoria Volontari e Operatori Protezione Civile) – Opzione migliorativa**

In caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un'inabilità per l'assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, la società liquiderà l'indennità giornaliera, come riportato alla sezione somme assicurate, fino al limite ivi stabilito.

Per gli operatori volontari che svolgono libera professione, l'inabilità temporanea decorre dal terzo giorno dell'infortunio. La diaria per inabilità non è cumulabile con la diaria da ricovero/convalescenza e da ingessatura.

**Liquidazione dell'inabilità temporanea**

L'indennità è riconosciuta previa presentazione di certificazioni mediche da rinnovare alle rispettive scadenze fino a completa guarigione attestanti l'inabilità dell'assicurato e verrà corrisposta secondo i criteri sotto riportati:

- ✓ integralmente, ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue normali occupazioni lavorative (incapacità totale);
- ✓ al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendervi che in parte (incapacità parziale).

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 5:**

**Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 2 – SEZIONE 4 – PERSONE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE O NON  
ASSICURABILI**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico  
relativa alle PERSONE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI così  
disciplinata:**

**"Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili – Opzione base**

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, tossicodipendenza.  
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1**:

**"Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili – Opzione  
migliorativa n. 1**

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo cronico, tossicodipendenza.  
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.”.

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:**

**“Art.2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili – Opzione migliorativa n. 2**

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo cronico, tossicodipendenza.  
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 6:**

**Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa relativa  
all’ART. 2 – SEZIONE 5 – CRITERI DI INDENNIZZABILITA’**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell’OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa ai CRITERI DI INDENNIZZABILITA’ così disciplinata:**

**“Art. 2 Criteri di indennizzabilità - Opzione base**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

**a) MORTE**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.



b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. Per le voci non previste dalla DPR 1124 e successive modificazioni e integrazioni in vigore fino al 24.7.2000 verrà applicata la tabella prevista dal Dlgs 38/2000 con rinuncia alle franchigie stabilite.

Resta in ogni caso escluso il danno biologico.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

**Opzione base:**

**Ai fini della presente assicurazione, è stabilita l'applicazione di una franchigia assoluta del 5% se il grado di invalidità permanente accertato in caso di sinistro non sia superiore al 15% della totale. Pertanto:**

- ✓ non si farà luogo al risarcimento per invalidità permanente quando questi sia di grado non superiore al 5% della totale;
- ✓ sarà applicata la franchigia del 5% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 15% della totale;
- ✓ nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 15% della totale la società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai

beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera - se prevista per la categoria cui appartiene l'Assicurato - integralmente per il caso di ricovero o di applicazione di gessature o tutore immobilizzante e come previsto dall'apposito articolo 5 sezione 3 per i casi di invalidità temporanea. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso di indennizzabilità per più diarie è data facoltà all'Assicurato di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società rimborsa all'Assicurato, fino a concorrenza di quanto previsto alla Sezione 6, le spese documentate sostenute a seguito di infortunio.

Le spese mediche, verranno liquidate a presentazione di fatture, notule ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato."

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**"Art. 2 Criteri di indennizzabilità - Opzione migliorativa (vedasi parte in grassetto)**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

f) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

g) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi

altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

#### **h) INVALIDITA' PERMANENTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. Per le voci non previste dalla DPR 1124 e successive modificazioni e integrazioni in vigore fino al 24.7.2000 verrà applicata la tabella prevista dal Dlgs 38/2000 con rinuncia alle franchigie stabilite.

Resta in ogni caso escluso il danno biologico.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

#### **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**Ai fini della presente assicurazione, è stabilita l'applicazione di una franchigia assoluta del 3% se il grado di invalidità permanente accertato in caso di sinistro non sia superiore al 10% della totale. Pertanto:**

- ✓ non si farà luogo al risarcimento per invalidità permanente quando questi sia di grado non superiore al 3% della totale;
- ✓ sarà applicata la franchigia del 3% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 10% della totale;
- ✓ nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 10% della totale la società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### **i) DIARIE**

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero

o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera - se prevista per la categoria cui appartiene l'Assicurato - integralmente per il caso di ricovero o di applicazione di gessature o tutore immobilizzante e come previsto dall'apposito articolo 5 sezione 3 per i casi di inabilità temporanea. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso di indennizzabilità per più diarie è data facoltà all'Assicurato di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

**j) SPESE MEDICHE**

La Società rimborsa all'Assicurato, fino a concorrenza di quanto previsto alla Sezione 6, le spese documentate sostenute a seguito di infortunio.

Le spese mediche, verranno liquidate a presentazione di fatture, notule ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 7:  
Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 1 – SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alle SOMME ASSICURATE così disciplinata:**

**“Art.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti – Opzione base**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alla categoria qui di seguito evidenziata e per le garanzie e massimali indicati.

**CATEGORIE ASSICURATE**

Morte	€ 400.000,00
Morte (Persone con età superiore a 80 anni)	€ 50.000,00
Invalità permanente (Persone con età superiore a 80 anni)	€ 100.000,00
Invalità permanente	€ 600.000,00
Diaria per inabilità temporanea	€ 105,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro
Diaria per ricovero	€ 105,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro
Diaria per ingessatura	€ 105,00 al giorno con il massimo di 60 giorni per sinistro
Rimborso spese mediche	€ 13.000,00
Rientro sanitario	€ 5.000,00
Rimpatrio salma	€ 5.000,00
Danno estetico	€ 5.000,00

Si precisa che gli indennizzi sopra indicati si devono intendere per persona.”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:**

**“Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti – Opzione migliorativa n. 1**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alla categoria qui di seguito evidenziata e per le garanzie e massimali indicati.

<b>CATEGORIE ASSICURATE</b>	
Morte	€ 400.000,00
Morte (Persone con età superiore a 80 anni)	€ 50.000,00
Invalidità permanente (Persone con età superiore a 80 anni)	€ 100.000,00
Invalidità permanente	€ 600.000,00
Diaria per inabilità temporanea	€ 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro
Diaria per ricovero	€ 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro
Diaria per ingessatura	€ 120,00 al giorno con il massimo di 60 giorni per sinistro
Rimborso spese mediche	€ 13.000,00
Rientro sanitario	€ 5.000,00
Rimpatrio salma	€ 5.000,00
Danno estetico	€ 5.000,00

Si precisa che gli indennizzi sopra indicati si devono intendere per persona.”.

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:**

**“Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti – Opzione migliorativa n. 2**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alla categoria qui di seguito evidenziata e per le garanzie e massimali indicati.

<b>CATEGORIE ASSICURATE</b>	
Morte	€ 400.000,00
Morte (Persone con età superiore a 80 anni)	€ 50.000,00
Invalidità permanente (Persone con età superiore a 80 anni)	€ 100.000,00
Invalidità permanente	€ 600.000,00
Diaria per inabilità temporanea	€ 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro
Diaria per ricovero	€ 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro
Diaria per ingessatura	€ 120,00 al giorno con il massimo di 60 giorni per sinistro
Rimborso spese mediche	€ 15.000,00
Rientro sanitario	€ 7.500,00
Rimpatrio salma	€ 7.500,00
Danno estetico	€ 7.500,00

Si precisa che gli indennizzi sopra indicati si devono intendere per persona.”.



**Tabella criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 3:**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	TIPOLOGIE DI OPZIONI MIGLIORATIVE	PUNTI ATTRIBUIBILI PER CIASCUNA OPZIONE NELL'AMBITO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE
1	opzione migliorativa relativa al punto 4 - SCHEDA DI POLIZZA - MASSIMALI	20	OPZIONE N. 1	10
			OPZIONE N. 2	20
2	opzione migliorativa relativa al punto 4 - SCHEDA DI POLIZZA – RETROATTIVITA' E ULTRATTIVITA'	20	OPZIONE N. 1	10
			OPZIONE N. 2	20
3	opzione migliorativa relativa all'ART. 3 – ANTICIPO INDENNIZZI	5		
4	opzioni migliorative relative all'ART. 1 – ASSISTENZA LEGALE ATTIVA	10		
5	opzioni migliorative relative relativa all'ART. 2 – ASSISTENZA LEGALE NEI CASI DI MEDIAZIONE	15		
TOTALE		70		

**LOTTO 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE**

<p><b>CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1:</b> Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa AL N. 4 - SCHEDA DI POLIZZA - MASSIMALI</p>
<p>Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa ai MASSIMALI così disciplinata:</p> <p>“4 – Massimali - Opzione base</p> <p>4.1 Massimale per persona: Euro 25.000,00</p>

4.2 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: Euro 50.000,00  
4.3 Massimale aggregato annuo: Euro 50.000,00.”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:**

**“4 – Massimali - Opzione migliorativa n. 1**

4.1 Massimale per persona: Euro 35.000,00  
4.2 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: Euro 75.000,00  
4.3 Massimale aggregato annuo: Euro 100.000,00.”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:**

**“4 – Massimali - Opzione migliorativa n. 2**

4.1 Massimale per persona: Euro 50.000,00  
4.2 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: Euro 100.000,00  
4.3 Massimale aggregato annuo: Euro 100.000,00”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2:**  
**Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa relativa**  
**AL N. 6 - SCHEDA DI POLIZZA - RETROATTIVITA’ E ULTRATTIVITA’**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell’OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla RETROATTIVITA’ E ULTRATTIVITA’ così disciplinata:**

**“6 – retroattività e ultrattività - Opzione base**

6. 1 Data di retroattività: 26/11/2016  
6. 2 Data di ultrattività: 2 anno dopo la data di scadenza contrattuale.”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1:**

**“6 – retroattività e ultrattività - Opzione migliorativa n. 1**

6. 1 Data di retroattività: 26/11/2014  
6. 2 Data di ultrattività: 2 anni dopo la data di scadenza contrattuale”

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2:**

**“6 – retroattività e ultrattività - Opzione migliorativa n. 2**

6. 1 Data di retroattività: 26/11/2009  
6. 2 Data di ultrattività: 2 anni dopo la data di scadenza contrattuale”.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 3:**  
**Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa relativa**  
**all’ART. 3 - SEZIONE 2 – ANTICIPO INDENNIZZI**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa all'ANTICIPO INDENNIZZI così disciplinata:**

**"Art. 3 – Anticipo indennizzi - Opzione base**

Nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui all'art. 2.2 lettera B, la Società, a seguito di apposita e motivata richiesta dell'Ente Contraente, provvederà all'anticipo delle spese nel limite della somma di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio."

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**"Art. 3 – Anticipo indennizzi - Opzione migliorativa**

Nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui all'art. 2.2 lettera B, la Società, a seguito di apposita e motivata richiesta dell'Ente Contraente, provvederà all'anticipo delle spese nel limite della somma di € 10.000,00, in attesa della definizione del giudizio.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 4:  
Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 1 - SEZIONE 3 – ASSISTENZA LEGALE ATTIVA**

**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa alla ASSISTENZA LEGALE ATTIVA così disciplinata:**

**"Art. 1 – Assistenza legale attiva (garanzia non applicata) - Opzione base"**

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**"Art. 1 Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)**

a) Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale.

b) In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale."

**CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 5:  
Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa relativa  
all'ART. 2 - SEZIONE 3 – ASSISTENZA LEGALE NEI CASI DI MEDIAZIONE**



**Disponibilità ad offrire in luogo dell'OPZIONE BASE del Capitolato tecnico relativa all'ASSISTENZA LEGALE NEI CASI DI MEDIAZIONE così disciplinata:**

**"Art. 2 – Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia non applicata) - Opzione base"**

la seguente **OPZIONE MIGLIORATIVA:**

**"Art. 2 - Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):**

Si prende inoltre atto che l'Art. 2) – "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:" viene così integrato:

a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione):

i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione;

j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;

k) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.".

### **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

1. Considerato che la valutazione dell'offerta tecnica viene effettuata sulla base di criteri di valutazione tabellari, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in un valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### **18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

1. Il punteggio totale relativo al prezzo, per ogni lotto, sarà calcolato sulla base della seguente formula:

**Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.**

**Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:**

**X (punteggio da attribuire all'offerta) =  $\frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30 (\text{punteggio massimo})}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$**

2. Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
3. In tutte le operazioni di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.
4. La Commissione procederà alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta
5. In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985: a tal fine si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta.

## **19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.
3. La **prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno **08/10/2019, alle ore 15.00**, presso la sede operativa della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – via Natisone, 43 PALMANOVA (UD) e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area "Messaggi" della "RdO di qualifica" almeno 2 giorni prima della data fissata.
5. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area "Messaggi" della "RdO di qualifica" almeno 2 giorni prima della data fissata.
6. Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

7. Successivamente, il Seggio di gara procederà a:
  - a) verificare, eventualmente in seduta riservata, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
  - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
  - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Protezione civile della Regione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
9. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Protezione civile della Regione.
2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
3. La Protezione civile della Regione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
3. In una o più sedute riservate la Commissione procederà, per ciascun lotto, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
4. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4.

5. La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e li comunica al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.
6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
7. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
8. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.
10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
11. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
12. Nel caso in cui il numero delle offerte valide per lotto sia pari o superiore a tre, la Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
13. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:
  - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 1 Al ricorrere dei presupposti di cui al precedente Paragrafo 20, punto 12 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Rup valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Protezione civile della Regione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 3 Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
- 4 A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5 Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 6 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

## 22 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione (ovvero il Rup qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Rup tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, la Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.
3. **Prima dell'aggiudicazione**, la Protezione civile della Regione procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
4. La Protezione civile della Regione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la gara**.
5. A decorrere dall'aggiudicazione, la Protezione civile della Regione procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) per il tramite

dell'Area Messaggi della RDO di qualifica, e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

6. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
7. In caso di esito negativo delle verifiche, la Protezione civile della Regione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Protezione civile della Regione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui il lotto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Protezione civile della Regione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
8. La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Protezione civile della Regione proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.
9. Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).
10. **La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
11. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
12. All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
13. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la Protezione civile della Regione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
15. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Protezione civile della Regione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando è pari a euro 10.000,00 IVA inclusa. La Protezione civile della Regione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

16. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo: valore complessivo della gara: spese complessive di pubblicazione = valore del Lotto: X.
17. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
19. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per la definizione delle controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Trieste.

### **24 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
2. L'informativa sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento di cui all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE è contenuta nell'Allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".